



Bruxelles, 18.2.2016
COM(2016) 75 final

2016/0047 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca
del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali
per tale programma**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Obiettivi della proposta**

Lo scopo della presente proposta è **modificare la base giuridica** del programma di ricerca dedicato ai settori del carbone e dell'acciaio a seguito della valutazione periodica delle sue norme di gestione, al fine di attuare i seguenti obiettivi:

- garantire una gestione trasparente di un programma finanziato dal bilancio generale dell'UE e sotto la responsabilità della Commissione con l'attuazione delle norme della Commissione in materia di gruppi di esperti;
- agevolare l'accesso ai finanziamenti per i beneficiari con regole semplificate e attraverso un allineamento proporzionato alle regole del programma generale di ricerca "Orizzonte 2020", conosciuto dalle parti interessate nel settore del carbone e dell'acciaio;
- aggiornare le disposizioni cui è fatto riferimento nella base giuridica, in particolare per quanto riguarda la comitatologia.

- **Contesto generale**

Una volta cessata la validità del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) nel 2012 e a norma di un protocollo allegato ai trattati dell'UE, gli Stati membri dell'Unione europea hanno costituito il fondo di ricerca carbone e acciaio e trasferito tutte le restanti attività della CECA (non più in essere) al nuovo fondo.

Il programma del fondo di ricerca carbone e acciaio stanziava ogni anno circa 50 milioni di EUR di finanziamenti a favore della ricerca e dello sviluppo e dell'innovazione sia nel settore del carbone, sia dell'acciaio (con una ripartizione del 27,2% per il carbone e del 72,8% per l'acciaio), con l'obiettivo di riunire i partner industriali, le PMI, i principali centri di ricerca e le università in tutta l'Unione europea per sviluppare le conoscenze e promuovere l'innovazione. Il programma copre i processi di produzione, l'utilizzazione e la conservazione delle risorse, i miglioramenti ambientali e la sicurezza sul posto di lavoro in settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio. Il programma, finanziato dal bilancio generale dell'UE con i ricavi generati dalle restanti attività della CECA (non più in essere), è gestito dalla Commissione e sotto la sua responsabilità.

La base giuridica che stabilisce le norme di gestione del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio è stata adottata dal Consiglio nel 2003¹ ed è già stata oggetto di revisione nel 2008². La decisione del Consiglio prevede una rivalutazione periodica e sistematica della pertinenza del programma e dell'efficacia delle sue norme di gestione (orientamenti tecnici pluriennali).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Il quadro giuridico su cui si basa "Orizzonte 2020", il programma dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), e in particolare il regolamento del Parlamento europeo

¹ - Decisione 2003/78/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio.

² - Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma.

e del Consiglio che stabilisce le **norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito di "Orizzonte 2020"**, incide sul processo di revisione degli orientamenti pluriennali per il programma del fondo di ricerca carbone e acciaio, poiché quest'ultimo è stato concepito per integrare le azioni svolte nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020 (articolo 2 della base giuridica). Questa complementarità si applica a vari livelli (ad esempio nell'ambito della ricerca, del tipo strumento utilizzato nei programmi, dei bilanci, ecc.).

La proposta di revisione della base giuridica del fondo di ricerca carbone e acciaio è incentrata sulle norme di gestione del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio (capo III) e allinea il più possibile le procedure e i concetti utilizzati per Orizzonte 2020 per favorire la partecipazione degli stessi beneficiari ai due programmi (fondo di ricerca carbone e acciaio e Orizzonte 2020). In particolare:

- le diverse categorie di soggetti di un progetto finanziato (partecipante, subappaltatore, terzo), la loro ammissibilità e i loro obblighi sono definiti in conformità delle definizioni utilizzate nel programma Orizzonte 2020 (nuovo articolo 29 bis);
- la procedura prevista da Orizzonte 2020 per la nomina degli esperti indipendenti incaricati della valutazione delle proposte pervenute si applica alla nomina di esperti indipendenti del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio (articolo 39);
- è prevista la possibilità, per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una remunerazione, di addebitare tra i costi ammissibili gli importi fissati dalla Commissione come costi per il personale (articolo 33).
- **Coerenza con le norme orizzontali della Commissione**

Al fine di evitare conflitti d'interesse è necessario fornire chiarimenti in merito alle caratteristiche degli esperti nominati dalla Commissione per assistere i gruppi consultivi e gruppi tecnici istituiti dalla base giuridica del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio. Le disposizioni riviste saranno adottate in attuazione delle **norme orizzontali della Commissione in materia di gruppi consultivi** (Comunicazione del Presidente alla Commissione: *Framework for Commission Expert Groups Horizontal rules and public register* C(2010) 7649 (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico).

A tal fine sono stati rivisti la composizione e i compiti dei gruppi consultivi (articoli 21 e 22) e la composizione e i compiti dei gruppi tecnici (articolo 23). Le competenze dei gruppi consultivi si incentrano sulle norme e le procedure di gestione. È inoltre rafforzata la separazione tra gruppi consultivi e tecnici e illustrata più chiaramente la procedura di nomina dei loro membri.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Motivazione della revisione

La base giuridica del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio prevede due valutazioni periodiche sistematiche

- sulla pertinenza del programma: "La Commissione realizza un esercizio di monitoraggio del programma di ricerca che include una valutazione dei benefici previsti. Una relazione su tale esercizio è pubblicata entro la fine del 2013 e in seguito ogni sette anni" (decisione 2008/376/CE del Consiglio, articolo 38);

- sull'efficacia delle norme di gestione: "Gli orientamenti tecnici pluriennali stabiliti nel capo III sono riesaminati ogni sette anni, con il primo periodo che termina il 31 dicembre 2014. A tal fine e al più tardi nel corso dei primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun settennato, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti tecnici pluriennali e propone le opportune modifiche." (decisione 2008/376/CE del Consiglio, articolo 40).

Su questa base, nel 2013 la Commissione ha portato a termine un esercizio di valutazione e monitoraggio e nel 2014 ha riesaminato gli orientamenti tecnici pluriennali stabiliti nella decisione 2008/376/CE.

Se da un lato l'esercizio di monitoraggio e valutazione ha confermato che il programma FRCA ha assolto al suo mandato a sostegno della competitività dell'industria del carbone e dell'acciaio, dall'altro lato la valutazione del funzionamento e dell'efficacia degli orientamenti tecnici pluriennali ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche per garantire una gestione trasparente, sana ed efficiente del fondo di ricerca carbone e acciaio e un adeguato livello di semplificazione.

- **Sussidiarietà e scelta dello strumento**

Conformemente alla base giuridica, la Commissione è l'unica responsabile della gestione del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio. Eventuali modifiche alle norme di gestione del programma possono essere apportate solo a livello di UE, tramite la revisione della base giuridica.

- **Proporzionalità**

Le disposizioni relative ai gruppi consultivi e tecnici sono state allineate con le norme orizzontali sulla trasparenza della Commissione, lasciando invariata l'architettura della base giuridica del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio (il numero dei gruppi e le rispettive competenze essenziali sono mantenuti) e garantendo l'elevato livello di competenza professionale previsto dalla Commissione per tali gruppi (composizione dei gruppi, procedura di nomina).

3. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Le parti interessate sono state coinvolte nell'elaborazione di un progetto di proposta in occasione di varie riunioni ad hoc, riunioni specifiche del gruppo consultivo (gruppo consultivo per il carbone, e gruppo consultivo per l'acciaio) e riunioni del comitato del carbone e dell'acciaio (l'equivalente del comitato del programma Orizzonte 2020). I membri di tali gruppi hanno avuto modo di presentare osservazioni sul progetto di proposta. Dal canto loro, i servizi della Commissione hanno avuto l'opportunità di illustrare la logica alla base della stessa proposta, in particolare le norme riviste sulla nomina dei membri dei gruppi consultivi e tecnici che sono poi state ulteriormente specificate nel corso della consultazione interservizi della Commissione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

La revisione riguarda unicamente il capo III della base giuridica (orientamenti tecnici pluriennali). Gli obiettivi e l'ambito di applicazione del programma sono rimasti immutati.

Solo i seguenti articoli richiedono una modifica: articoli 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 41, 42. È inoltre inserito un nuovo articolo 29 *bis*. Tutti gli altri articoli rimangono invariati.

Le modifiche sostanziali, salvo le modifiche di entità minore e gli aggiornamenti, sono state illustrate in precedenza: norme sulla trasparenza per i gruppi di esperti istituiti dalla Commissione (articoli 21, 22, 24), costi per il personale di proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono retribuzioni (articolo 33) allineamento con le regole di Orizzonte 2020 per le condizioni di partecipazione a progetti finanziati per partecipanti, subappaltatori e terzi (articolo 29 *bis*).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio,

vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio³, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ (di seguito "il programma quadro"), fornisce un incentivo per la revisione della decisione 2008/376/CE del Consiglio⁶ per garantire che il programma del fondo di ricerca carbone e acciaio integri il programma quadro di Orizzonte 2020 nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio.
- (2) Al fine di garantire un quadro coerente di partecipazione sia al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio sia al programma quadro Orizzonte 2020 è necessario allineare determinate norme di partecipazione del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio a quelle applicabili nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020.
- (3) È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli

³ GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.

⁴ GU C del , pag. .

⁵ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948).

⁶ Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere.

- (4) È opportuno prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento, onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio e consentire il ricorso a "costi unitari" ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.
- (5) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione della decisione 2008/376/CE dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/376/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/376/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Compiti dei gruppi consultivi

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Per gli aspetti attinenti rispettivamente alle azioni di RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda:

- a) sviluppo generale del programma di ricerca, fascicolo informativo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e futuri orientamenti;
- b) coerenza e possibile sovrapposizione con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale
- c) elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;
- d) pertinenza dei lavori effettuati su progetti specifici;
- e) obiettivi di ricerca del programma di ricerca elencati nelle sezioni 3 e 4 del Capo II
- f) obiettivi prioritari annui elencati nel fascicolo informativo ed eventualmente obiettivi per gli inviti mirati di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- g) preparazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui agli articoli 27 e 28;
- h) norme e procedure relative alla valutazione delle proposte di azioni di RST;
- i) redazione di inviti mirati per le proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- j) altre misure, ove richiesto dalla Commissione.";

2) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

Composizione dei gruppi consultivi

1. La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

Le nomine sono effettuate per un periodo di 42 mesi. I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi consultivi e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

2. I membri dei gruppi consultivi sono selezionati tra esperti con competenze nei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature. Tali esperti possono essere nominati sulla base di proposte avanzate dagli enti di cui alle tabelle riportate in allegato.

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore.

3. In seno a ciascun gruppo consultivo, la Commissione mira a garantire, nella maggior misura possibile, un elevato livello di competenze, una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza e dei settori di interesse e una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi consultivi, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti.";

3) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio

1. I gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio (di seguito i "gruppi tecnici") sostengono la Commissione nelle sue attività di monitoraggio di attività di ricerca e di progetti pilota o dimostrativi.

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione.

I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi tecnici.

2. I membri dei gruppi tecnici sono selezionati tra esperti con competenze nella strategia di ricerca, della gestione o della produzione nei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature.

Gli esperti esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione nei rispettivi settori.

3. In seno a ciascun gruppo tecnico, la Commissione mira a garantire un elevato livello di competenze professionali e, nella maggior misura possibile, una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza e una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi tecnici, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti.

La Commissione garantisce che siano in atto norme e procedure adeguate per prevenire e gestire correttamente i conflitti d'interesse dei membri dei gruppi tecnici incaricati della valutazione di un determinato progetto. Tali procedure assicurano altresì parità di trattamento ed equità in tutto il processo di monitoraggio dei progetti.

Se possibile, le riunioni dei gruppi tecnici sono tenute in luoghi che permettono di procedere nelle migliori condizioni al monitoraggio dei progetti ed alla valutazione dei risultati.";

4) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Invito a presentare proposte

1. Ogni anno è pubblicato un invito annuale a presentare proposte. La data a partire da cui è possibile presentare proposte è pubblicata nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3. Se non altrimenti specificato, il termine ultimo per l'invio delle proposte da valutare è fissato al 15 settembre di ogni anno. Se il 15 settembre cade in un fine settimana o di venerdì o lunedì, il termine ultimo è automaticamente esteso al primo giorno feriale successivo al 15 settembre. Il termine ultimo è pubblicato nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3.

2. Quando decide, a norma dell'articolo 41, lettere d) ed e), di modificare il termine ultimo per l'invio delle proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo o di indire inviti a presentare proposte mirati, la Commissione pubblica tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli inviti mirati precisano le date e le modalità per la presentazione, in particolare se questa abbia luogo in una o due fasi, e, per la valutazione delle proposte, le priorità, eventualmente i tipi di progetto ammissibili quali indicati agli articoli da 14 a 18 ed il finanziamento previsto.

3. La Commissione assicura che tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, in particolare per mezzo di un fascicolo informativo disponibile sul sito web della Commissione. Una copia su carta di questo fascicolo informativo può anche essere ottenuta rivolgendosi alla Commissione.

Il fascicolo informativo illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, i formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l'aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.

Le domande sono presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel fascicolo informativo.";

5) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione fa sì che tutti i potenziali partecipanti abbiano accesso a un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST.";

6) all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione stabilisce l'elenco delle proposte adottate in ordine di merito.";

7) è inserito l'articolo 29 bis:

"Articolo 29 bis
Attuazione delle azioni

1. I partecipanti attuano le azioni nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui alla presente decisione, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(*), al regolamento (UE) n. 1268/2012 (*), all'invito a presentare proposte e alla convenzione di sovvenzione.

2. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la presente decisione o la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non rispetti gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono agli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo. I partecipanti garantiscono che la Commissione sia informata a tempo debito di tutti gli eventi che possono incidere in modo significativo sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione.

3. I partecipanti attuano l'azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Essi dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell'azione. Laddove necessario per l'attuazione dell'azione, possono invitare terzi, inclusi subappaltatori a eseguire lavori nell'ambito dell'azione. Per il lavoro svolto i partecipanti restano responsabili nei confronti della Commissione e verso gli altri partecipanti.

4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e a casi debitamente giustificati non chiaramente prevedibili al momento dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione.

5. I terzi diversi dai subappaltatori possono svolgere un lavoro nell'ambito dell'azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione.

I costi sostenuti da detti terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante;

b) è un soggetto collegato o ha un collegamento giuridico con un partecipante che implica una collaborazione non limitata all'azione;

c) è identificato nella convenzione di sovvenzione;

d) rispetta le regole applicabili al partecipante in forza della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa.

6. I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l'azione sarà realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione.

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(**) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).";

8) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Costi per il personale

I costi per il personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione.

I costi per il personale per i proprietari di PMI e le persone fisiche che non percepiscono una retribuzione possono essere rimborsati sulla base di costi unitari.";

9) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1290/2013(*) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

(*) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";

10) all'articolo 41, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) cambiamento del termine ultimo di cui all'articolo 25;"

11) all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (*).

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente